

Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - esercizio delle incombenze - mansioni affidate - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012

Promotori finanziari - Danni causati al risparmiatore - Responsabilità della società preponente - Presupposti.

La società di intermediazione mobiliare risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e la SIM.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012